

**COMUNE DI CASTEL D'AZZANO**

Provincia di Verona

**ALIQUOTE IMU 2020**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONE</b>
Aliquota ordinaria	0,86	-----
Immobili adibiti ad abitazione principale (A1-A8-A9) e relative pertinenze ( <i>una sola per ciascuna categoria C2, C6 e C7</i> )	0,40	€ 200,00
Immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta di primo grado residenti nel limite di una abitazione con pertinenze ( <i>una sola per ciascuna categoria C2, C6 e C7</i> ).  Inoltre, l'art. 1 co. 10 della L. n. 208/2015 ha inserito nel co. 13 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, la lettera Oa) in virtù della quale la base imponibile è ridotta al 50% per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta (genitori e figli) stabilendo le condizioni di tale ulteriore agevolazione.	0,66	-----
Immobili categorie A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9 e/o relative pertinenze, aliquota applicata dalla seconda unità abitativa oltre l'abitazione principale	0,96	-----
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,10	-----
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,15	-----
Immobili che erano esentati dal pagamento della TASI fino al 2019	0	-----

Il versamento del tributo si effettua in due rate:

- Acconto: entro martedì 16 giugno 2020 / oppure in un'unica soluzione: martedì 16 giugno 2020
- Saldo: entro mercoledì 16 dicembre 2020

Per il pagamento si utilizza modello F24 indicando il **codice del Comune C078** per Castel d'Azzano.

L'imposta versata interamente al Comune, indicando, oltre al codice C078, i seguenti codici:

- Codice tributo 3918 per gli immobili
- Codice tributo 3916 per le aree fabbricabili
- Codice tributo 3913 per fabbricati rurali strumentali all'attività agricola
- Codice tributo 3914 terreni agricoli

N.B.: Per gli immobili classificati nel gruppo "D" l'imposta va così suddivisa:

- quota stato aliquota 0,76: versata allo Stato indicando oltre al codice C078, il codice tributo 3925;
- quota comune aliquota 0,80: versata al Comune indicando oltre al codice C078, il codice tributo 3930

\* \* \*

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta, il calcolo è mensile (comma 761). Per i nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto di più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:

- Mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- Mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- Mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
- Mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

**Casa familiare assegnata al genitore affidatario.** È considerata abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

**AIRE.** Dal 2020, con la legge di bilancio 2020, art. 1 commi 738/787 – legge 27/12/2019, n. 160, non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale. Gli immobili, pertanto, sono soggetti ad imposta senza eccezione.

#### **ESENZIONE DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU PER SETTORE TURISTICO**

Ai sensi dell'art. 177 comma 1 del decreto legge n. 34 del 19/05/2020, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della legge 27/12/2019, n. 160, per la tipologia di immobili rientranti nella categoria catastale D/2, immobili degli agriturismo, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

#### **EMERGENZA COVID-19**

Regolamento comunale nuova IMU approvato il 09/06/2020 con deliberazione di C.C. n. 11, all'art. 4 commi 4 e 5 che così recitano:

4. *Sono non punibili, ai sensi dell'art. 6 co. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 le violazioni per omesso, insufficiente, tardivo versamento, commesse dai soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, nonché in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. **La non punibilità di cui sopra è riconosciuta a condizione che il versamento omesso avvenga entro e non oltre il termine della rata successiva di acconto o di saldo rispetto alla data prevista dell'effettivo pagamento. Tutto ciò fino alla dichiarazione di cessata emergenza.***
5. *Per usufruire di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, il soggetto passivo **deve presentare richiesta** di usufruire di tale beneficio, documentando dettagliatamente, entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce l'imposta, la propria impossibilità all'adempimento, e che tale impossibilità è dovuta allo stato di calamità o emergenza medesimo. A tal fine, dovrà allegare copia dei conti correnti bancari di cui ha disponibilità in termini sia personali che relativi all'impresa, eventuali attivi patrimoniali, riservandosi l'Amministrazione comunale di esperire controlli anche presso l'Agenzia delle Entrate.*

Sul sito istituzionale dell'Ente è a disposizione il modulo per presentare istanza.

È a disposizione, sul sito istituzionale dell'Ente, un sistema informatico per il calcolo dell'imposta.